



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 706 DEL 15/09/2022

OGGETTO: VIA BOLOGNA

**ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE.**

IL DIRIGENTE

Premesso che la Ditta Mollo Servizi s.r.l. ha presentato istanza PG/2022/343726 del 13/09/2022 con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica in un tratto della via Bologna nel territorio del Municipio Il Centro-Ovest nell'ambito dei lavori di manutenzione antenna telefonica con piattaforma ;

Preso atto che le lavorazioni determineranno una riduzione della carreggiata per consentire il posizionamento dell'autocarro utilizzato per la sosta operativa;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice dei lavori

Preso atto dell'autorizzazione alla sosta operativa rilasciata in data 12/09/2022 dal Distretto Il Valpolcevera della Polizia Locale e delle prescrizioni in questa contenute;

Visti inoltre

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- L’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- L’art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2010;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che

- il soggetto istruttore della pratica è il Sig. Igor Gregoli del Settore Regolazione della Direzione Mobilità e Trasporti;
- il Responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Geom. Giuliano Guiducci del Settore Regolazione della Direzione Mobilità e Trasporti;
- il Responsabile del procedimento è l’Arch. Varno Maccari, Dirigente del Settore Regolazione della Direzione Mobilità e Trasporti;

ORDINA

Nelle giornate **del 27 e 28 Settembre 2022**, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 17:00 in Via Bologna, tratto compreso tra il civico 54 e l’intersezione con Via Forlì, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

- divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti su entrambi i lati ad eccezione dei veicoli afferenti al cantiere;
- limite di velocità di 30 km/h,
- senso unico alternato regolato da movieri

Deve essere garantito in sicurezza il transito pedonale e quello dei mezzi di soccorso.

Nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All’impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in

perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Sono ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

al Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

